

FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI - LA NUOVA DISCIPLINA DELLO “*SPLIT PAYMENT*”

La Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha introdotto all'interno del d.P.R. n.633/72 (decreto Iva) un nuovo articolo 17-ter, che prevede un nuovo meccanismo definito “*split payment*” di versamento dell'Iva in relazione a talune cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (**in pratica è l'ente pubblico che acquista il bene o che riceve la prestazione che dovrà versare l'iva evidenziata nella fattura emessa dal soggetto Iva cedente o prestatore**).

La nuova disposizione, ancorché sia necessaria la definitiva conferma da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione **dal 1° gennaio 2015** ed è quindi già immediatamente operativa.

Nonostante le nuove regole trovino già applicazione, sono demandate ad un decreto attuativo (ad oggi ancora in bozza, ma il cui contenuto è stato in parte anticipato da un Comunicato Stampa del MEF datato 9 gennaio) le concrete modalità e termini di versamento dell'Iva da parte dell'ente pubblico.

Le operazioni escluse

Non si applica la disciplina dello *split payment*, e quindi le regole del nuovo articolo 17-ter del decreto Iva:

- ➔ per le operazioni nelle quali gli enti pubblici sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva; si tratta, in pratica, di quelle operazioni per le quali trova applicazione in meccanismo dell'inversione contabile (o *reverse charge*) menzionate dall'articolo 17 del decreto Iva e le cui regole presuppongono che l'ente pubblico operi in qualità di soggetto passivo ai fini Iva.
- ➔ per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposte sul reddito.